

# ASSOCIAZIONE MartA Bambini ETS

## STATUTO

### Articolo 1. Denominazione, Sede e Durata

- 1.1. È costituita l'Associazione denominata "MartA Bambini ETS", avente natura giuridica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS").
- 1.2. L'Associazione utilizzerà l'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3. L'Associazione ha sede legale in Lido di Camaiore (LU) Via Armando Diaz 14.
- 1.4. Con delibera del Consiglio Direttivo e senza bisogno di modifiche statutarie, la sede dell'Associazione potrà essere spostata altrove all'interno del medesimo comune e potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, uffici, ecc. oppure potrà essere eletto domicilio speciale, ai fini di corrispondenza, presso il domicilio del Presidente pro tempore. Delle delibere consiliari aventi l'oggetto di cui sopra sarà data comunicazione agli Associati e a tutti i membri degli Organi dell'Associazione e sarà data pubblicità ai sensi di Legge.
- 1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### Articolo 2. Scopo e attività

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nel prestare aiuto, in Italia e all'estero a coloro che si trovano in situazioni di bisogno o difficoltà, anche per ragioni fisiche, sociali o economiche, soddisfacendo i bisogni primari, salvaguardando e valorizzando la vita umana, migliorando le condizioni di vita delle fasce deboli nonché promuovendo l'educazione, l'istruzione e la formazione dei bambini e dei giovani svantaggiati e diffondendo la cultura della beneficenza e del volontariato.
- 2.2. L'Associazione, per il miglior perseguimento del proprio scopo, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale nei seguenti settori:
  - 2.2.1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (art. 5 co. 1 lett. u) CTS);  
in tale ambito l'Associazione può, tra l'altro,
    - sostenere e finanziare interventi umanitari, nonché progetti educativi, sociali, sanitari e sociosanitari in Italia e all'estero;
    - fornire cibo, vestiti, medicine, farmaci, materiali di consumo sanitario, attrezzature anche sanitarie, ambulanze, equipe sanitarie mobili, libri, attrezzatura scolastica, strumenti per

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'D' at the top and 'ST' at the bottom.

l'educazione e l'apprendimento e, in generale, beni utili a fronteggiare situazioni di bisogno ed emergenza o allo sviluppo di beneficiari svantaggiati o allo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS;

- sostenere le spese mediche e alimentari di bambini malati e denutriti e di altri soggetti svantaggiati;
- finanziare o erogare rette scolastiche e borse di studio per studenti svantaggiati;
- sostenere ogni altra attività e progetto realizzato da soggetti terzi negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS in Italia e all'estero;

2.2.2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge n. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) CTS);

in tale ambito l'Associazione può, tra l'altro, realizzare e gestire scuole o istituti di istruzione o formazione, organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari e tirocini volti a fornire conoscenze e competenze pratiche a bambini e ragazzi, alle persone svantaggiate o a coloro che operano negli ambiti dell'Associazione, anche a titolo di volontari, anche in materia di salute e ambiente;

2.2.3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 co. 1 lett. i) CTS);

in tale ambito l'Associazione può, tra l'altro:

- promuovere, organizzare o sostenere iniziative, attività ed eventi culturali, artistici e ricreativi di qualsivoglia genere volti alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'Associazione;
- creare e gestire biblioteche, promuovere, organizzare e realizzare spettacoli, pubbliche esecuzioni, incontri, dibattiti, conferenze, eventi, seminari di studio, corsi di formazione e di aggiornamento e, comunque, più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale che sia ordinata alla cura delle persone bisognose;

2.2.4. interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 co. 1 lett. b) CTS);

in tale ambito l'Associazione può, tra l'altro, realizzare, gestire o sostenere ospedali, cliniche, ambulatori anche polispecialistici, medicherie e astanterie, il tutto nel rispetto della normativa vigente e delle necessarie autorizzazioni;

2.3. Nell'ambito di tutte le attività di interesse generale sopraelencate, l'Associazione potrà:

- 2.3.1. partecipare a concorsi o bandi di qualsiasi tipo, indetti da soggetti privati o pubblici, territoriali, nazionali o stranieri, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali;

- 2.3.2. costituire, aderire, partecipare, operare in coordinamento, collaborare direttamente ad organismi, unioni, consorzi, fondazioni, associazioni, società, enti in genere – siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, pubblici o privati – che si prefiggono scopi analoghi, simili o comunque coerenti con quelli dell'Associazione, comprese scuole, università, istituti di ricerca, circoli didattici, distretti scolastici, istituti e scuole di cinema pubbliche e private su tutto il territorio nazionale;
- 2.4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, individuate di volta in volta dal Consiglio Direttivo, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente - anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite – fra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 2.4.1. stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti di ogni tipo, pubblici e privati, italiani e stranieri;
- 2.4.2. ogni altra attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo stesso.
- 2.5. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, con qualsiasi modalità, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto delle disposizioni di Legge.
- 2.6. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari che svolgono la loro attività in favore dell'Associazione in modo non occasionale. Il volontariato e l'attività di volontariato sono regolate dall'art.17 del CTS.
- 2.7. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art.18 del CTS.

### **Articolo 3. Associati**

- 3.1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associati, le persone fisiche e gli enti con o senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, italiani o stranieri che siano interessati all'attività dell'Associazione stessa, intendano contribuire attivamente al perseguimento dei suoi scopi, e la cui richiesta di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo.

- 3.2. Per essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Associati è necessario presentare domanda scritta di adesione, dichiarando la piena condivisione degli scopi associativi, l'interesse a contribuire al raggiungimento degli stessi mediante la partecipazione all'Associazione e l'impegno a rispettare ogni norma statutaria. Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione durante la prima riunione successiva.
- 3.3. Nei riguardi dell'Associazione, gli Associati diversi dalle persone fisiche s'intenderanno rappresentati dal loro legale rappresentante o persona da quest'ultimo delegata.
- 3.4. L'ammissione non è sottoposta a limitazioni con riferimento alle condizioni economiche dei richiedenti o a discriminazioni di alcuna natura.
- 3.5. La deliberazione circa l'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato ed annotata nel Libro Associati. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e l'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione può fare ricorso all'Assemblea che si pronuncia in merito durante la prima riunione successiva.
- 3.6. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.7. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea, di candidarsi e poter essere eletti alle cariche sociali, di essere informati e partecipare alle attività associative nonché di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.
- 3.8. Tutti gli Associati sono tenuti ad accettare e rispettare le previsioni statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi, comprese quelle riguardanti il versamento della quota associativa annuale o di altri eventuali contributi.
- 3.9. La qualifica di Associato viene persa per:
- 3.9.1. recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio Direttivo con un preavviso di 3 (tre) mesi;
  - 3.9.2. esclusione che può essere disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata approvata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio in carica, nel caso di condotta inconciliabile con lo Statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima, come, a titolo esemplificativo, la partecipazione ad enti aventi scopi contrari e/o inconciliabili con quelli dell'Associazione; la delibera di esclusione è efficace decorsi 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione all'interessato salvo il caso in cui, entro quel termine, l'interessato faccia ricorso all'Assemblea la quale si pronuncia in merito nella prima riunione successiva; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea;

5.5. Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute anche fuori dalla sede sociale e all'estero e/o in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

5.5.1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

5.5.2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

5.5.3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

5.6. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

5.7. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo, del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati.

5.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

5.9. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio consuntivo per l'anno precedente e, eventualmente, il bilancio sociale per l'anno precedente.

1. L'Assemblea:

1. approva entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo per l'anno precedente e, eventualmente, il bilancio sociale per l'anno precedente;

2. stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;

3. elegge, fra gli Associati, i membri del Consiglio Direttivo ("Consiglieri"), individuando tra loro il Presidente e il Vice Presidente e stabilendo eventuali compensi, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 CTS;

4. nomina, eventualmente, l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione, stabilendo eventuali compensi, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 CTS;

5. revoca, per giusta causa, i membri degli Organi;

6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;

9. delibera sul compimento di operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione;

10. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

- 3.9.3. decadenza nel caso di morte, interdizione o inabilitazione, mancato o non integrale pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 6 (sei) mesi dal termine stabilito per il pagamento; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo.
- 3.10. La partecipazione dell'Associato non è trasferibile per atto tra vivi e né *mortis causa*.
- 3.11. Le quote associative ed ogni altro contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e l'Associato receduto, escluso o decaduto così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 3.12. La perdita della qualità di Associato comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Associazione.

#### **Articolo 4. Organi**

- 4.1. Sono Organi dell'Associazione:
- 4.1.1. l'Assemblea;
  - 4.1.2. il Consiglio Direttivo;
  - 4.1.3. il Presidente;
  - 4.1.4. il Vice Presidente;
  - 4.1.5. l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione (eventuali).
- 4.2. Tutte le cariche sociali sono compatibili fra loro e con la qualifica di Associato eccetto la carica di membro dell'Organo di Controllo e/o di Organo di Revisione che è incompatibile con tutte le altre.

#### **Articolo 5. Assemblea**

- 5.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
- 5.2. L'Assemblea è convocata con avviso spedito a tutti gli Associati almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 48 (quarantotto) ore di preavviso. L'avviso di convocazione è altresì trasmesso nei medesimi termini a tutti i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione eventualmente nominati.
- 5.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 2 (due) ore di distanza dalla prima.
- 5.4. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità l'Assemblea si considera validamente riunita se sono presenti tutti gli Associati e tutti i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione eventualmente nominati e nessuno si opponga alla discussione.

6. Nel caso in cui cessino anticipatamente dalla carica uno o più Consiglieri, l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata – a cura del Presidente per la nomina di nuovi Consiglieri che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio attualmente in carica. Nel caso in cui cessino contestualmente e anticipatamente dalla carica più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e continuerà ad operare *in prorogatio* sino alla successiva riunione dell'Assemblea che dovrà essere convocata prontamente per la nomina di un nuovo Consiglio.
7. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e sovrintende all'attività della stessa, fatta eccezione per i poteri attribuiti dallo Statuto all'Assemblea o ad altri Organi.
8. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dallo Statuto, ha i seguenti poteri:
1. approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio per l'anno precedente, la relazione annuale sulle attività svolte nell'anno precedente, e, eventualmente, il progetto di bilancio sociale per l'anno precedente;
  2. delibera sulle domande di ammissione degli interessati a partecipare all'Associazione in qualità di Associati;
  3. adotta eventuali regolamenti diversi da quelli assembleari;
  4. stabilisce l'ammontare di contributi eventualmente necessari al funzionamento dell'Associazione, ulteriori rispetto alla quota associativa, con delibera presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio in carica;
  5. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente su iniziativa di quest'ultimo o di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri e comunque non meno di 2 (due) volte l'anno. Viene convocato con avviso spedito ad ognuno dei membri del Consiglio e ad ognuno dei membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione eventualmente nominati almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, con indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
10. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione del Consiglio, nonché l'ordine del giorno.
11. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità, il Consiglio si considera validamente riunito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione eventualmente nominati e nessuno si opponga alla discussione.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

11. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza nonché su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
2. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, l'adunanza dell'Assemblea:
  1. è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.
  2. delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.
3. Le deliberazioni di cui ai punti 5.10.5, 5.10.6, 5.10.8, sono approvate con l'intervento di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni di cui ai punti 5.10.9 e 5.10.10 sono approvate con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.
6. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da un altro Associato. Ogni Associato può essere portatore di un massimo di 3 (tre) deleghe, se il numero di Associati è inferiore a 500 (cinquecento), o di 5 (cinque) deleghe se il numero di Associati non è inferiore a 500 (cinquecento).
7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto dal soggetto verbalizzante (anche privo della qualifica di Associato) nominato all'uopo dall'Assemblea e sottoscritto da questi e da chi presiede la riunione e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Nel caso di verbalizzazione per atto pubblico, le funzioni del segretario sono svolte dal Notaio.

## **2. Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo può essere formato da un minimo di 3 (tre) Consiglieri ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri nominati dall'Assemblea fra gli Associati.
2. Sono incompatibili con la nomina a Consigliere la sottoposizione a procedura concorsuale e la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
3. Al momento della nomina del Consiglio, l'Assemblea individua fra i Consiglieri il Presidente e il Vice Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni. I Consiglieri sono rieleggibili.
5. I Consiglieri possono cessare dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, revoca deliberata dall'Assemblea per giusta causa o decadenza – accertata con delibera del Consiglio – in caso di perdita della qualifica di Associato, di sottoposizione a procedura concorsuale, di condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio per oltre 3 (tre) sedute consecutive senza giustificazione.

6. Il Presidente, oltre a quant'altro previsto nello Statuto:

1. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
2. sovrintende al regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea, e ne segue lo stato di avanzamento;
3. cura l'esecuzione delle delibere degli Organi;
4. in caso di necessità ed urgenza, assume le delibere di competenza del Consiglio Direttivo anche in mancanza di delega ai sensi del punto 6.17 che precede, o fuori dai limiti della stessa, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo perché proceda alla ratifica di tali delibere.

7. In ogni caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia del Presidente, le sue veci saranno fatte dal Vice Presidente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età.

#### 4. Organo di Controllo e Organo di Revisione

1. Nei casi in cui sia obbligatorio o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea, questa nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale composto da 3 (tre) persone. Almeno uno dei membri dell'Organo di Controllo viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c. L'Assemblea nomina altresì un supplente.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 CTS.
3. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'Associazione abbia un revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione dei conti, monocratico o collegiale composto da 3 (tre) persone. I membri dell'Organo di Revisione dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. L'Assemblea nomina altresì un supplente.
4. L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne esamina i progetti di bilancio, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.
5. Ai membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione si applicano tutte le cause di ineleggibilità e di decadenza, comprese quelle relative all'indipendenza, di cui all'art. 2399 c.c.
6. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione durano in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza – in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai punti 8.1, 8.3 o 8.5 che precedono – motivata revoca deliberata dall'Assemblea.

1. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
13. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.
  14. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
  15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale redatto dal soggetto verbalizzante individuato all'uopo da chi presiede la riunione, sottoscritto da entrambi e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  16. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  17. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri ad uno o più dei propri membri, congiuntamente o disgiuntamente, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per Legge nonché di quelli di cui al punto 6.8 che precede. I delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.
  18. Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti anche fra soggetti esterni allo stesso.
  19. Il Consiglio può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

### **3. Presidente e Vice Presidente**

1. Al momento della nomina del Consiglio Direttivo, l'Assemblea individua fra i Consiglieri il Presidente e il Vice Presidente.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che presiede ed è rieleggibile.
3. Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo nel cui seno è nominato ed è rieleggibile.
4. Il Presidente e il Vice Presidente cessano anticipatamente dalla carica per decadenza nei casi di perdita della carica di Consigliere ai sensi del punto 6.5 che precede.
5. Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la rappresentanza istituzionale dell'Associazione.

7. L'Assemblea all'atto di nomina dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione collegiali ne indica il presidente che ha il compito di convocarne e presiederne le riunioni nonché di redigere i verbali e tenere il relativo Libro delle adunanze e delle delibere, anche a mezzo di delegati.
8. I membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
9. Nel caso in cui sia obbligatorio per Legge o sia ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'associazione abbia sia un Organo di Controllo che un Organo di Revisione, entrambe le funzioni possono essere affidate all'Organo di Controllo, i cui membri siano iscritti al Registro dei Revisori Legali.

## 5. Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio è composto dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.
3. Il Fondo di Dotazione può essere costituito e incrementato da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività associative, elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, contributi di enti pubblici e privati, nazionali, sovranazionali o stranieri, da denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili e da qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione o che siano destinati per delibera del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.
4. Il Fondo di Gestione può essere costituito da rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività associative, elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, contributi di enti pubblici e privati, nazionali, sovranazionali o stranieri, da denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili e da qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione e che non siano destinati per delibera del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.
5. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.
6. In ogni caso, l'Associazione non procederà alla distribuzione, neanche in modo indiretto, di alcun utile, degli avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve, comunque, denominate, o di capitale, ad Associati, a titolari di cariche sociali, a lavoratori o collaboratori, neppure nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge.

## 6. Esercizio Finanziario

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo le linee guida di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e ss. mm. e ii. nonché ogni altra normativa, anche di futura approvazione, applicabile al bilancio degli Enti del Terzo Settore aventi le caratteristiche dell'Associazione.
3. Il bilancio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto economico e dalla Relazione di Missione, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla Legge. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio.
4. Il bilancio consuntivo deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di Legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
5. Il progetto di bilancio viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui fa riferimento. Entro il 1° aprile seguente, il progetto di bilancio viene inviato all'Organo di Revisione eventualmente nominato (o all'Organo di Controllo cui sia stata attribuita la funzione di revisione) affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 10 (dieci) giorni, il progetto di bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il progetto di bilancio e l'eventuale relazione dell'Organo di Revisione (o dell'Organo di Controllo) sono trasmessi agli Associati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo che deve avvenire entro il 30 aprile.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il progetto di bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui fa riferimento per la definitiva approvazione.
7. Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, i termini temporali di cui sopra possono essere motivatamente posticipati dal Consiglio Direttivo, fermo restando che l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale non potrà avvenire oltre il 25 giugno dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento.
8. I bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci sociali sono a disposizione di tutti gli Associati e titolari di cariche sociali.

## **7. Libri sociali**

1. Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, co.1 del CTS, l'Associazione terrà, a cura del Consiglio Direttivo, il Libro Associati, nel quale verranno indicati almeno le generalità di ogni interessato, i recapiti dallo stesso comunicati, la data di instaurazione del rapporto con l'Associazione e l'eventuale data di cessazione dello stesso.
2. Inoltre, l'Associazione terrà, a cura del Consiglio Direttivo, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, a cura dell'Organo al quale si riferiscono, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e/o il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione.
3. Ogni Associato e ogni titolare di cariche sociali ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

## **8. Comunicazioni**

1. Le comunicazioni da parte dell'Associazione e dei suoi Organi agli Associati, compresa la convocazione dell'Assemblea, sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dagli stessi e riportati nel Libro Associati.
2. Le convocazioni degli Organi sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli Organi al momento di accettazione della carica.
3. Ogni variazione dei recapiti comunicati da Associati e membri degli Organi, deve essere comunicata dall'interessato all'Associazione con le modalità di cui al punto 12.4 che segue.
4. Ogni comunicazione indirizzata all'Associazione o ai suoi Organi da parte di Associati e membri degli Organi deve essere fatta per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede associativa o mediante e-mail inviata all'indirizzo [Marta.bambini@libero.it](mailto:Marta.bambini@libero.it) salvo che lo Statuto non disponga espressamente in modo difforme.

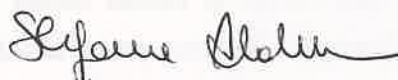
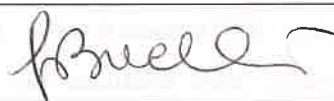
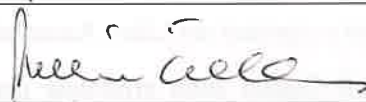
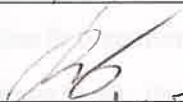
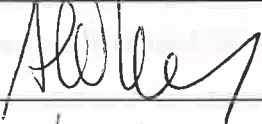
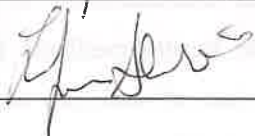
## **9. Scioglimento e Liquidazione**

1. La deliberazione concernente la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione è approvata con il parere favorevole dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli Associati. Con la delibera di messa in liquidazione, l'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri ed a stabilire la devoluzione del patrimonio residuante, nei limiti di cui ai punti 13.2 e 13.3 che seguono.
2. Tutto il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione sarà devoluto ad uno o più enti individuati al momento della delibera di scioglimento, che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli dell'Associazione, ovvero aventi fini di pubblica utilità, salvo quanto previsto al punto che segue.
3. Nel caso in cui l'Associazione, alla data dello scioglimento, risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione dovrà essere

devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

## 10- Disposizioni Generali

1. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto valgono le norme del codice civile e le disposizioni delle leggi speciali applicabili.

| Nome Cognome           | Firma                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stefania Alduini       |    |
| Nadia Assanta          |     |
| Silvia Burchielli      |    |
| Nunzia Castellano      |   |
| Brunella Devoti        |   |
| Alda Malasoma          |  |
| Alvaro Giordano Zefiro |   |

